

MILANO
MONZA BRIANZA



F.I.M.A.A.

TABELLA COMPARATIVA PRIVACY

Legge sulla Tutela dei Dati Personali

Il nuovo Regolamento UE n. 2016 / 679

Prima tabella comparativa delle principali novità portate dal Regolamento Comunitario 2016 / 679 rispetto a quanto disciplinato nel D.Lgs. 196 / 2003 (Codice Privacy) con riferimento all'**Informativa** e al **Consenso**.

Informativa Codice della Privacy	Informativa Regolamento UE
<p>Requisiti di forma per l'Informativa. L'informativa si può fornire sia in forma scritta che in forma orale. L'informativa in forma scritta (riportata su supporto cartaceo / digitale e inviata / consegnata al destinatario con evidenza della ricezione da parte del medesimo) costituisce prova obiettiva dell'assolvimento dell'obbligo da parte del titolare.</p>	<p>Requisiti di forma per l'Informativa. L'art. 12 del Regolamento definisce "informativa" quell'insieme di informazioni che il titolare del trattamento è tenuto a fornire al soggetto interessato. L'informativa deve essere: concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Questa deve essere data per iscritto o con mezzi elettronici e qualora l'interessato lo richieda, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché l'identità dell'interessato sia comprovata con altri mezzi d'identità. Il Regolamento ha previsto due ipotesi diverse di informativa, a seconda che i dati siano o meno raccolti presso l'interessato.</p>
	<p>L' art. 13 del nuovo Regolamento Privacy, elenca le informazioni che il titolare deve fornire all' interessato, qualora i dati personali siano raccolti presso di lui; per l'appunto, nell'ipotesi in cui i dati vengano raccolti dal titolare del trattamento, questi dovrà fornire</p>

	<p>all'interessato un'informativa che contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'identità e i dati di contatto del titolare e, ove applicabile del suo rappresentante; b) i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati; c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali; d) i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi; e) i destinatari dei dati personali; f) l'intenzione del titolare di trasferimento dei dati ad un paese terzo o a un'organizzazione internazionale; g) il periodo di conservazione dei dati o, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; h) il diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato, il diritto di rettifica e di cancellazione, la limitazione del trattamento o l'opposizione allo stesso e il diritto alla portabilità; i) il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) il diritto di reclamo all'autorità di controllo; k) l'obbligatorietà o la non obbligatorietà di comunicare dati, nonché le possibili conseguenze di un eventuale rifiuto; l) l'esistenza di un processo automatizzato come la profilazione e l'indicazione delle logiche utilizzate, dell'importanza e delle conseguenze del trattamento. <p>Inoltre, nel caso in cui i dati raccolti vengano utilizzati per una finalità diversa da quella per cui gli stessi sono stati ottenuti, prima di un ulteriore trattamento, il titolare ha l'obbligo di fornire all'interessato tutte le informazioni in merito alla finalità diversa per cui i dati verranno utilizzati, nonché tutte le necessarie ed ulteriori informazioni pertinenti.</p>
<p>Nel Codice della Privacy del 2003, nel caso di raccolta dati presso terzi, l'informativa è data all'interessato:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) nel momento in cui i dati sono registrati; b) al momento della prima comunicazione; <p>Inoltre l'informativa deve comprendere, oltre alle informazioni richieste in generale, anche l'indicazione delle categorie di dati trattati (solo dati personali comuni o anche dati sensibili e/o giudiziari).</p>	<p>Nella diversa ipotesi in cui, invece, i dati vengano raccolti presso soggetti diversi dall'interessato, l'art. 14 del Regolamento prevede che il responsabile del trattamento fornisca all'interessato un'informativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) entro un termine "ragionevole" dall'ottenimento dei dati, e comunque entro un mese; b) in caso di prevista comunicazione con altro destinatario, al più tardi al momento della prima

	<p>divulgazione dei dati;</p> <p>c) nel caso in cui i dati siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato.</p> <p>In tutti questi casi, ad ogni modo, l'informativa deve contenere i contenuti prescritti in via generale (art. 13 Reg. n. 2016 / 679) e in aggiunta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'indicazione delle categorie dei dati in questione; 2. i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi qualora il trattamento sia basato su un legittimo interesse; 3. la fonte di provenienza dei dati e se questa ha carattere pubblico. <p>Anche in questo caso il titolare del trattamento, prima di procedere con qualsivoglia ulteriore trattamento non previsto inizialmente, deve fornire all'interessato le informazioni in merito alla diversa finalità dell'utilizzo dei suoi dati personali.</p>
<p>Casi in cui il titolare non è tenuto ad informare l'interessato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il trattamento è da eseguire in base ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero in base ad una norma comunitaria; 2) i dati sono da trattare ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive ovvero per far valere/difendere un diritto in sede giudiziaria; 3) l'informativa all'interessato comporti un impiego di mezzi che il Garante dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, sempre per il Garante, impossibile. 	<p>Casi in cui può essere omessa l'informativa (nel caso di raccolta presso terzi) sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se l'interessato dispone già delle informazioni o sono informazioni note; 2) se comunicare tali informazioni comporta uno sforzo sproporzionato o è impossibile (valutazione che spetta al titolare del trattamento); 3) se l'ottenimento dei dati o la loro comunicazione sono previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare; 4) i dati personali debbano rimanere riservati per l'obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.
<p>Nel Codice della Privacy la base giuridica del trattamento non è direttamente richiamata.</p>	<p>Base Giuridica del Trattamento</p> <p>Per base giuridica si può intendere la fonte del trattamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ in una norma di legge; ✓ nell'adempimento di un contratto; ✓ nella soddisfazione di una richiesta dell'interessato. <p>Quando sussiste un obbligo legale o contrattuale è necessario fornire indicazioni più precise.</p>

<p>Il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo?</p> <p>Il conferimento dei dati può essere dovuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ad un obbligo di legge; ✓ ad un obbligo contrattuale; ✓ ad una richiesta dell'interessato. <p>Da ciò si desume la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento</p>	<p>L'interessato è obbligato a fornire i dati?</p> <p>L'informativa deve precisare se l'interessato possa o meno rifiutarsi di fornire i dati e quali siano le conseguenze derivanti da tale comportamento.</p>
<p>Nel Codice della Privacy del 2003 non è richiesta una informazione che riguardi il tempo di conservazione dei dati.</p>	<p>Periodo di conservazione dei dati.</p> <p>Il titolare deve preventivamente definire il tempo di conservazione dei dati, in relazione alle finalità del trattamento. Nel caso in cui un trattamento di dati si protragga oltre la scadenza concessa, deve essere preceduto da una nuova informativa ed essere sottoposto, se richiesto, al consenso dell'interessato.</p>

Consenso Codice della Privacy	Consenso Regolamento UE
<p>Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se all'interessato è stata resa l'informativa (art. 13 del Codice). Il consenso è manifestato necessariamente in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.</p>	<p>Le caratteristiche del consenso, affinché sia valido e correttamente acquisito, sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ informato (quindi preceduto sempre da una idonea informativa); ✓ libero (privo da condizionamenti) e revocabile (in qualsiasi momento); ✓ specifico (per ciascuna finalità perseguita); ✓ espreso (ciò significa che non ci si può avvalere banalmente di un silenzio-assenso); ✓ esplicito (non è ammesso infatti un comportamento concludente); ✓ inequivocabile (deve essere certo al di là di ogni ragionevole dubbio, in termini di formulazione e contesto di riferimento). <p>Viene esclusa ogni forma di consenso tacito (il silenzio, cioè, non equivale al consenso).</p>
	<p>Viene richiamato proprio all' esordio dell'art. 7, c.d. principio di accountability, in quanto si precisa che se il trattamento è basato sul consenso, ai fini della propria responsabilità il titolare deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. Pertanto, l'onere di</p>

	dimostrare che l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei suoi dati personali incombe unicamente sul titolare del trattamento (e non su un eventuale responsabile dallo stesso delegato).
	L'interessato, poi, ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, precisando al legislatore europeo che la revoca del consenso non pregiudica mai la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
<p>Art. 24 Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso.</p> <p>Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:</p> <ul style="list-style-type: none">a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si	

applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;

h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia, per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;

i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5bis;

i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo

<p>2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo-contabili, come definite all'articolo 34, comma 1ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13.</p>	
--	--